
La nuova tassa di soggiorno: chi deve riscuotere l'imposta?

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 13 Ottobre 2012

quale soggetto è titolare dell'obbligo di riscuotere tale imposta, se gli albergatori non sono sostituti d'imposta?

Il decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n.67 del 23.03.2010, sul federalismo fiscale municipale interviene sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali; l'articolo 4, del citato decreto legislativo introduce, con molte polemiche da parte degli operatori del settore, l'imposta di soggiorno. Più in particolare, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera d, della legge n. 42 del 2009, è riconosciuto ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni dei Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Come anticipato l'articolo 4 del D.Lgs. n.23/2011 introduce la cd. tassa di soggiorno: tale nuovo tributo da poco entrato in vigore sta già creando molti problemi applicativi; sull'argomento riveste particolare attenzione la [sentenza del TAR del Veneto n. 653 del 10 maggio scorso](#) che ha sostanzialmente stabilito che il gestore della struttura ricettiva non può essere indicato dall'ente locale come il soggetto passivo del tributo né come sostituto di imposta. La diatriba, riguardava un braccio di ferro tra varie associazioni della provincia e il Comune di Padova e la delibera con cui è stata istituita la tassa di soggiorno e il relativo regolamento applicativo.

Come funziona l'imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno istituita con la versione definitiva del federalismo municipale stabilisce che il tributo deve essere applicato secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo corrisposto alle strutture ricettive. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia:

- di turismo;

- di manutenzione;
- fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali;
- servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. La disposizione prevede, inoltre, che rimane ferma la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

Il tributo relativo all'imposta di soggiorno dovrà essere applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo corrisposto alle strutture ricettive; la misura dell'imposta può essere determinata fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.

La disciplina del tributo è affidata ad un regolamento governativo, da adottarsi entro sessanta giorni; nell'ipotesi che questo non avvenga i Comuni possono comunque adottare i regolamenti istitutivi del tributo. I Comuni potranno, infatti, con un proprio regolamento, che deve essere adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, avere la facoltà di disporre modalità applicative del tributo ulteriori rispetto a quelle definite dal citato regolamento, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Occorre sottolineare che la norma in esame riconosce la piena applicabilità dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, che di conseguenza, rappresenta anche nel federalismo municipale, come definitivamente previsto all'articolo 14, comma 6, dello stesso provvedimento che lo istituisce, la generale norma di riferimento della potestà regolamentare delle Province e dei Comuni. E' appena il caso di sottolineare che tale disposizione stabilisce che gli enti *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

- L'articolo 4, del D.Lgs. n.23/2011, prevede espressamente che nel caso in cui non venga emanato il regolamento governativo, da adottarsi entro sessanta giorni, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti

L'analisi del tribunale amministrativo

Nella sentenza n. 653/2012 le associazioni ricorrente evidenziano, nel ricorso al TAR, che non potrebbe essere assegnata al gestore della struttura ricettiva la funzione di responsabile degli obblighi tributari in materia di imposta di soggiorno.

Per i giudici amministrativi la doglianza è fondata nei limiti che sono di seguito precisati. Infatti gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive **non comportano assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria**, ma semplicemente il dovere di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno (art. 7 del regolamento approvato dal Consiglio Comunale). L'obbligo di versamento dell'imposta cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato.

Il gestore della struttura ricettiva non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 600 del 1973. Ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo per la cui configurazione l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede la riserva di legge. Correttamente ai gestori delle strutture ricettive possono essere riferiti gli obblighi strumentali, tra cui gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 6 del regolamento impugnato.

Per i giudici amministrativi non è, tuttavia, da ritenere incostituzionale la delibera introdotta dal Comune che attraverso l'imposta di soggiorno finanzia la manutenzione dei suoi beni culturali. La spesa che un cliente sopporta per l'ospitalità alberghiera, evidenziano i magistrati amministrativi, è una spesa che è *"indice sintomatico di ricchezza... In tanto si spende, in quanto si dispone delle somme necessarie per pagare"*. Né può parlarsi di duplicazione dell'imposizione, in quanto il soggetto interessato sarebbe tassato a monte, quando produce il reddito, e a valle, quando ne dispone. Infatti la spesa di ospitalità alberghiera è considerato dal legislatore indice di capacità contributiva distinta dal diverso indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito.

Ciò è coerente col sistema tributario italiano che prevede una molteplicità di indici di capacità contributiva con l'obiettivo che sia in tal modo assicurato il prelievo di una capacità contributiva effettiva, che può manifestarsi non

solamente nella percezione del reddito, ma anche in ulteriori forme di ricchezza.

13 ottobre 2012

Federico Gavioli